

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1661

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIOCCHETTI, DIONISI, ANNA TERESA FORMISANO,
CAPITANIO SANTOLINI**

Istituzione e ordinamento della città metropolitana
di Roma, capitale della Repubblica

Presentata il 17 settembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante la previsione di rango costituzionale, introdotta dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001, le città metropolitane non hanno ancora trovato una piena e concreta realizzazione. Eppure la realizzazione delle città metropolitane era ed è considerata da tutti la via per affrontare le sfide dello sviluppo dei grandi centri urbani, nonché per renderle più efficienti e integrate con il territorio delle province su cui insistono.

Questa opera di semplificazione istituzionale, se appare normale per le aree metropolitane già individuate dalla legge n. 142 del 1990, al fine di rendere più efficiente il rapporto tra tutti gli attori presenti sul territorio, in particolare cittadini, imprese e istituzioni, risulta ancora più naturale per la capitale d'Italia con i

suoi oltre 4 milioni di abitanti nella sola area comunale, che vede nell'istituzione dell'area metropolitana, allargata alla provincia, lo strumento per competere con le grandi capitali europee.

La domanda che sorge spontanea è, però, la seguente: come mai, nonostante la legge le prevedesse sin dal 1990, nessuna delle aree indicate in quella norma si è mai neppure avvicinata a una prima fase istitutiva?

La risposta è da ricercare nei contrasti e nei veti posti a monte e a valle, cioè da parte delle regioni e dei comuni limitrofi.

Con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, tuttavia, le città metropolitane hanno assunto una veste costituzionale uscendo dalla legislazione ordinaria ed entrando con pieno diritto e con pari dignità tra gli elementi costitutivi della Repubblica.

Per la verità, nella scorsa legislatura, il Governo Prodi aveva tentato di adeguare il sistema delle autonomie locali al nuovo quadro costituzionale realizzato con la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione. In quel disegno di legge (atto Senato n. 1464, XV legislatura), il Governo era delegato a disciplinare i poteri e l'organizzazione di Roma capitale per assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionali, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, nonché delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica.

A noi appare chiaro, tuttavia, che il percorso che deve essere seguito è quello già tracciato dalle altre grandi città metropolitane europee, come Monaco e Francoforte, che hanno utilizzato il modello di città-provincia, Lione, Bordeaux e Marsiglia, che hanno utilizzato forme associative tra i comuni interessati o Barcellona con la sua autorità di settore.

È quindi giunto il momento di procedere senza tentennamenti, anche alla luce della peculiarità della città di Roma, a una nuova regolamentazione della capitale che ne definisca l'assetto organizzativo e istituzionale sull'esempio delle altre grandi città o delle altre capitali europee.

La presente proposta di legge non dà indicazioni su come individuare e localizzare la città metropolitana, ma si ritiene che tale localizzazione non possa che tenere conto dei « rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali » (articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). L'area metropolitana di Roma capitale avrà caratteristiche peculiari rispetto agli enti territoriali e questo comporterà evidenti difficoltà di coesistenza e, proprio per evitare queste difficoltà, la duplicazione di livelli di governo inutili, nonché per un più generico principio di sempli-

ficazione, appaiono obbligati la soppressione dell'ente provincia di Roma e l'inserimento dei comuni che ne fanno parte nell'area metropolitana di Roma capitale. Potremmo dire che se l'istituzione dell'area metropolitana di Roma capitale è un atto dovuto, la soppressione della provincia di Roma diviene un atto necessario. D'altronde, prevedere la coincidenza dell'area metropolitana di Roma capitale con il solo territorio urbano limiterebbe la portata della nuova istituzione e sarebbe insufficiente per un adeguato sviluppo della costituenda area metropolitana.

Con la presente iniziativa legislativa, quindi, vogliamo proporre l'istituzione di un nuovo soggetto di governo, l'area metropolitana di Roma capitale, unificando le amministrazioni del comune di Roma e della provincia di Roma. Si tratta di una semplificazione e di una razionalizzazione del governo dell'area, in cui, tra l'altro, le vecchie circoscrizioni comunali sono trasformate in comuni, previo ricorso alla procedura referendaria per l'approvazione del nuovo assetto di governo da parte dei cittadini coinvolti.

Esistono e convivono due livelli di governo, uno che riguarda i comuni compresi nell'area metropolitana, che mantengono il regime proprio dei comuni, e uno che riguarda l'area metropolitana di Roma capitale, quale ente autonomo, dotato di un proprio statuto, che subentra anche nei compiti della provincia di appartenenza.

Quanto alla delimitazione territoriale, come detto, essa coincide con quella attuale della provincia di Roma.

Sono altresì definiti gli organi dell'area metropolitana di Roma capitale, che sono: il sindaco; il consiglio, composto da sessanta consiglieri eletti dai residenti nel territorio della città metropolitana contestualmente all'elezione del sindaco; la giunta, nominata e presieduta dal sindaco. Per evitare che l'ente più forte fagociti quelli più piccoli (come è il caso di Parigi) e quindi per superare la diffidenza soprattutto dei comuni diversi dal capoluogo, è prevista un'assemblea dei sindaci dell'area metropolitana con funzioni con-

sultive sugli atti fondamentali, indicate nello statuto.

Oltre alle funzioni della provincia, spettano all'area metropolitana di Roma capitale le funzioni in materia di pianificazione territoriale strategica, di realizzazione e di gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a livello metropolitano e dei servizi pubblici a rete (acqua, energia, smaltimento rifiuti), nonché in materia di sviluppo di politiche attive del lavoro, di pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita, di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente. Possono essere poi delegate, con legge statale o regionale o dai comuni facenti parte dell'area metropolitana, ulteriori funzioni a quelle indicate.

All'area metropolitana di Roma capitale, oltre alle risorse derivanti dalle istituzioni di tributi propri, saranno assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione nonché per l'assolvimento delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica.

Il testo della presente proposta di legge si compone di dodici articoli. Dopo le finalità della legge e l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale della Repubblica contenute nei primi due articoli, l'articolo 3 definisce l'ordinamento e la delimitazione territoriale della città, quindi, con l'articolo 4, si passa alla illustrazione degli organi della nuova istituzione, mentre le funzioni ad essa connesse sono esplicitate nell'articolo 5. L'articolo 6 definisce i rapporti tra la città metropolitana di Roma capitale e la Santa Sede. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 si occupano della collaborazione istituzionale tra la città, la regione Lazio e lo Stato, che coinvolge i vari livelli e le varie iniziative necessarie ad un'armonizzazione delle diverse funzioni. A tale fine è prevista l'elaborazione di un piano degli interventi, alla cui formazione si perviene attraverso un percorso che prevede la partecipazione di tutti gli attori coinvolti dal nuovo assetto istituzionale. L'articolo 11 disciplina l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa della città. L'articolo 12, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge istituisce, ai sensi dell'articolo 114, secondo e terzo comma, della Costituzione, la città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica e ne disciplina il regime giuridico.

ART. 2.

(Istituzione della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica).

1. È istituita la città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominata « città », ente locale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni stabiliti dalla Costituzione e dalla presente legge.

ART. 3.

(Ordinamento e delimitazione territoriale della città).

1. Nella città l'amministrazione si articola in due livelli:

a) la città, che assume le funzioni della provincia di appartenenza e i confini del suo territorio, oltre a quelle a essa delegate dalla presente legge;

b) i comuni compresi nella provincia di Roma e i municipi, in numero pari a nove, del comune di Roma, che svolgono le funzioni ad essi delegate dalla città.

2. Il territorio della città coincide con quello della provincia di Roma.

3. La città, i comuni e i municipi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto e della piena e leale collaborazione.

ART. 4.

(Organi della città).

1. Sono organi della città: il consiglio, la giunta e il sindaco.

2. Il consiglio è composto da sessanta consiglieri eletti dai residenti nel territorio della città contestualmente all'elezione del sindaco secondo il sistema elettorale vigente per l'elezione dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

3. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.

4. È altresì prevista l'istituzione dell'assemblea metropolitana cui partecipano i sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio della città. L'assemblea esprime pareri sugli atti fondamentali indicati nello statuto della città.

ART. 5.

(Funzioni della città).

1. La città è titolare delle funzioni proprie della provincia e delle seguenti ulteriori funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci:

a) pianificazione territoriale strategica del territorio metropolitano, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;

c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extra-urbani;

d) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;

e) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

f) pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e rilascio delle relative autorizzazioni;

g) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.

2. Alla città possono altresì essere attribuite o delegate ulteriori funzioni con legge statale o regionale nonché funzioni delegate dai comuni compresi nel territorio della medesima città.

3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della città, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

4. I comuni della città svolgono le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città o da questa assunte in via sussidiaria. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Rapporti tra la città e la Santa Sede).

1. La città metropolitana di Roma assicura il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede, secondo gli accordi internazionali esistenti fra quest'ultima e la Repubblica italiana.

ART. 7.

(Commissione permanente e piano degli interventi).

1. Al fine di agevolare la collaborazione istituzionale tra lo Stato, la regione Lazio e la città è istituita la Commissione permanente per la città, di seguito denominata « Commissione », composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città.

2. La Commissione promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo ai fini dell'assolvimento delle funzioni della città connesse al ruolo di capitale della Repubblica.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 la Commissione elabora, con cadenza triennale, un piano diretto a:

a) definire, d'intesa con i rappresentanti degli organi costituzionali aventi sede nel territorio della città, gli interventi, di competenza delle amministrazioni rappresentate nella Commissione, connessi con la presenza di tali organi;

b) definire, d'intesa con i rappresentanti delle istituzioni internazionali aventi sede nel territorio della città, gli interventi, di competenza delle amministrazioni rappresentate nella commissione, connessi con la presenza di tali organi;

c) provvedere alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dismesso dalle amministrazioni pubbliche;

d) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico, artistico, culturale e ambientale, prevedendo in particolare la realizzazione di parchi e di aree verdi di interesse metropolitano e di quartiere;

e) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità metropolitana attraverso il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrali e in sede propria, sotterraneo e di superficie, e riorganizzare le attività aeroportuali;

f) promuovere la qualificazione delle università e dei centri di ricerca esistenti nell'area metropolitana e localizzare in modo equilibrato nel territorio metropolitano nuovi atenei e nuove strutture per la scienza, la ricerca e la cultura.

ART. 8.

(Formazione del piano degli interventi).

1. Il piano degli interventi di cui all'articolo 7 ha durata triennale ed è adot-

tato dal consiglio della città sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione Lazio, dai comuni, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, nonché da altri soggetti pubblici e privati, i quali sono tenuti a comunicare al sindaco della città gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di propria competenza connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Il piano degli interventi è approvato dalla Commissione entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte del consiglio della città, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ove siano previsti interventi connessi con la presenza delle sedi del Parlamento. Nel caso in cui la Commissione intenda introdurre modifiche al piano, questo può essere riformulato da parte del consiglio della città con una nuova deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di ricezione delle proposte di modifica; in caso di mancata deliberazione entro tale termine, le modifiche si intendono respinte. Il piano è approvato o respinto dalla Commissione nei successivi trenta giorni, decorsi inutilmente i quali si intende comunque approvato.

3. La realizzazione e il coordinamento degli interventi previsti dal piano sono affidati al sindaco della città.

4. La realizzazione degli interventi previsti dal piano è finanziata dallo Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e dalla regione Lazio per le opere di competenza regionale. Le relative risorse finanziarie sono trasferite alla città entro sessanta giorni dalla data di approvazione del piano.

ART. 9.

(Ufficio per il piano degli interventi).

1. Per la definizione del piano di cui agli articoli 7 e 8 e per il monitoraggio degli interventi da esso previsti è istituito l'Ufficio per il piano degli interventi per la città, posto alle dirette dipendenze del sindaco della città.

2. Presso l'Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del piano degli interventi.

ART. 10.

(Contributo dello Stato).

1. Per far fronte ai maggiori oneri per spese correnti connesse al ruolo di capitale della Repubblica, è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 in favore della città.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato ad interventi da realizzare nelle diverse parti del territorio della città, secondo una ripartizione fondata su indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.

ART. 11.

(Finanza della città).

1. La città, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. La città stabilisce e applica tributi ed entrate propri, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0015490